



PROVINCIA DI TERNI

CAP 05100-V.le della Stazione 1 - Tel.0744-4831-FAX 0744-483250

CENTRALE DI COMMITTENZA

PROT. 6062 del 04/06/2020

BANDO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ECONOMICA E FUNZIONALE, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE.

- 1. STAZIONE APPALTANTE:** COMUNE DI FERENTILLO – Via della Vittoria 77 - 05034 FERENTILLO (TR)
Telefono: 0744-780519 FAX 0744-780234 – sito internet: www.comune.ferentillo.tr.it
Pec: comune.ferentillo@postacert.umbria.it e C.F. 80001330556
CENTRALE DI COMMITTENZA: PROVINCIA DI TERNI - Viale della Stazione 1 – 05100 TERNI - Tel. 0744 483264 – 483230 Fax 0744 483250 - P.I. 00179350558 – PEC provincia.terni@postacert.umbria.it E-mail: appaltiecontratti@provincia.terni.it
- 2. PROCEDURA DI GARA:** Appalto per affidamento in concessione mediante finanza di progetto con procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ed ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs n. 50/2016 in esecuzione della determina a contrarre del Comune di Ferentillo n. 65 del 12/02/2020

3. OGGETTO ED INFORMAZIONI INERENTI IL PROGETTO DI FINANZA:

La Concessione ha per oggetto l'affidamento mediante progetto di finanza della gestione del complesso sportivo nonché la progettazione esecutiva e l'effettuazione di interventi di riqualificazione, di costruzione, di rinnovamento e di manutenzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto secondo le previsioni del Progetto Esecutivo e del Capitolato di Gestione e nei limiti di quanto stabilito nella Convenzione anche con riferimento alla manutenzione ordinaria degli spogliatoi che saranno oggetto degli interventi di riqualificazione svolti a cura, oneri e spese del Concedente come meglio dettagliato nel progetto definitivo approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta Comunale n. 6 del 12/03/2020.

Trattasi di finanza di progetto di servizi ai sensi degli artt. 179 co. 3 e 183 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016 con lavori accessori. La procedura è stata attivata a seguito di proposta presentata, ai sensi dell'art. 1, C. 304, l. a) della legge n. 147 del 2013 da soggetto riconosciuto promotore di finanza di progetto. Alla presente procedura di affidamento si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 e le norme e disposizioni dallo stesso espressamente richiamate, per quanto applicabili per le procedure di affidamento.

L'affidamento della concessione comporta il trasferimento del rischio operativo in capo al concessionario ai sensi dell'art.165 comma 1 del d.lgs.50/2016.

Per tutto quanto non espressamente citato negli atti di gara, sono applicabili le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, oltre alle disposizioni contenute nel Codice Civile e di Procedura Civile.

E' posta a base di gara la proposta, presentata dalla costituenda A.T.I. Sofisport Srl (mandataria) e Associazione Sportiva ASD Ferentillo Valnerina (Mandante), come dichiarata di pubblico interesse - ai sensi dell'art. 1, C. 304, l. b) della legge n. 147 del 2013 – con deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 04/03/2020.

Il promotore ha il diritto di prelazione secondo quanto previsto dall'art. 1, C. 304, l. d) della legge n. 147 del 2013.

Pertanto, se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati dall'art.183 comma 9 del d.lgs.50/2016. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'art.183 comma 9 del d.lgs.50/2016.

Nel caso di aggiudicazione a soggetto diverso dal promotore, si applica quanto previsto dal comma 304 lettera d) ultimo capoverso della legge 147/2013; .

Il concessionario, dopo l'aggiudicazione, ha facoltà di costituire una Società di progetto in forma di società per azioni od a responsabilità limitata, anche consortile, così come previsto dall'art. 184 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'ammontare minimo del capitale sociale della società eventualmente costituita deve essere quantomeno pari ad € 10.000,00= nel caso di S.r.l. e quantomeno pari a € 50.000,00= nel caso di S.p.A.

La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. A tal fine, in caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta dovrà essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun soggetto.

Le opere realizzate, pur restando ai fini della gestione nelle disponibilità del Concessionario, per il periodo della concessione, all'atto del collaudo saranno di proprietà dell'Amministrazione Concedente, la quale, al termine della concessione, potrà disporre come meglio crede, senza alcun vincolo per il Concessionario, fatto salvo quello di riconsegnare gli impianti alle Amministrazioni funzionanti, in condizioni di sicurezza e in buono stato di conservazione compatibilmente col normale degrado causato dal tempo in condizioni di corretta

Il Concedente attribuirà al Concessionario a titolo gratuito e rinunciando a qualsivoglia pretesa, il Diritto di Superficie per l'intera durata della Convenzione. A tal fine il Concedente e il Concessionario sottoscriveranno uno specifico contratto.

Si specifica che la somma spettante al promotore relativa agli oneri per la fase di predisposizione della proposta è corrispondente a € 45.000,00 (quarantacinquemila/00 oltre IVA, non potrà essere rimborsata dal Comune di Ferentillo, e rimarrà a carico del soggetto aggiudicatario definitivo, che dovrà procedere, ove diverso dal Promotore, a rimborsarle a quest'ultimo ai sensi dell'art. 183 co. 15 del D.Lgs. n. 50/2016, senza nulla pretendere nei confronti del Comune di Ferentillo.

Le forniture e prestazioni relative ai "lavori", sulla base del Progetto definitivo, sono riconducibili alle seguenti categorie:

Lavorazione	Cat.	Class.	Qualificazione Obbligatoria	Importo (euro)	%	Prevalente o Scorporabile	Sub appaltabile %
Edifici civili ed industriali	OG 1	III	SI	1.023.415,90	64,37	Prevalente	40
Finiture di opere generali	OS 6	I	No	240.446,55	4,12	Scorporabile	
Impianti tecnologici	OG11	II	SI	325.941.28	20,50	Scorporabile	30%

Qualora il concorrente non sia in possesso della Attestazione SOA per la categoria OS 6 per la partecipazione è richiesta la qualificazione per la cat. OG1 class. III bis.

All'interno della categoria prevalente OG1 sono presenti lavori di cui alla Cat. OG 6 per l'importo di € 95.617,01 (6,01%) e alla Cat. OS 24 per l'importo di € 55.006,41 (3,46%).

Essendo prevista la redazione della progettazione esecutiva in capo al Concessionario i concorrenti sono tenuti ad indicare un soggetto di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. il quale dovrà essere in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento del servizio".

3.1 Requisiti progettisti

Le categorie e classi relative alla progettazione dell'opera, riferite alla declaratoria del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016, sono preliminarmente definite nella tabella seguente:

Descrizione lavori	Importo €	ID Opere	Corrispondenze	Grado di complessità G
			L.143/1949 Classi e Categorie	
Cultura, vita sociale, sport, culto	1.168.245,44	E12	Id	1,15
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	95.617,01	IA01	IIIa	0,75
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	325.941.28	IA03	IIIc	1,15

a) Non trovarsi in alcuna delle condizioni causa di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e rispettare i limiti di partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/2010.

b) Le Società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010.

c) Le società professionali devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010.

d) In caso di Struttura Operativa dovrà essere fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché l'indicazione, ai sensi dell'art.24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, del professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche.

4. VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto della concessione, desunto dai flussi dei ricavi indicati nel PEF posto a base di gara per i 30 (trenta) anni di gestione previsti, è pari a € 8.685.025,00.

L'ammontare complessivo degli investimenti per l'esecuzione degli interventi di efficienza energetica con adeguamento normativo ammonta a € 1.920.482,00, come da quadro riassuntivo dei costi inserito nel PEF del progetto di fattibilità.

Il concessionario incasserà i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe, canoni e corrispettivi unitari indicati nel

Piano Economico Finanziario e nel Capitolato di Gestione mentre l'Amministrazione Comunale corrisponderà al concessionario, a titolo di corrispettivo per i Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto posti a carico del Concessionario nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, un canone di gestione dell'importo annuo di € 30.000,00 (trentamila00) come meglio specificato e dettagliato all'art. 13 della convenzione. La concessione è a lotto unico.

5. DURATA DELLA CONCESSIONE:

Durata della Concessione

La durata della concessione è proporzionata in modo da consentire al Concessionario di mantenere l'equilibrio economico finanziario prevedendo la realizzazione, a proprie spese, di opere di riqualificazione tecnologica nonché eventuali opere complementari, essa è stabilita pari ad anni 31 (trentuno), come specificato e dettagliato all'art. 4 della convenzione.

Nel periodo di durata della concessione sono pertanto comprese anche le fasi di progettazione esecutiva, realizzazione e collaudo dell'opera.

In particolare, la durata delle attività contrattuali è così suddivisa:

Entro 6 mesi giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario dovrà consegnare al Concedente il Progetto Esecutivo. Il concessionario dovrà redigere il Progetto Esecutivo in conformità al Progetto Definitivo, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della giunta comunale n. 6 del 12.3.2020, alle eventuali migliorie offerte in sede di gara, alle relative disposizioni del Codice e del Regolamento, e delle osservazioni e prescrizioni formulate dal Concedente.

Termine di esecuzione dei lavori: i lavori dovranno essere ultimati entro 12 mesi decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'area.

Termine della Concessione.

Le opere realizzate, pur restando ai fini della gestione nelle disponibilità del Concessionario, per il periodo della concessione, all'atto del collaudo saranno di proprietà dell'Amministrazione Concedente, la quale, al termine della concessione, potrà disporre come meglio crede, senza alcun vincolo per il Concessionario, fatto salvo quello di riconsegnare gli impianti all'Amministrazione in buono stato e a norma.

6. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI:

6.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende

- la proposta del Promotore costituita dai seguenti atti e approvata con delibera di G.C. n. 83 del 21/08/2018:
 - a) Progetto definitivo composto da:
 - 1) N. 94 tavole
 - 2) Matrice Rischi
 - 3) Relazione geologica
 - 4) Prove penetrometriche
 - 5) Indagine sismica
 - 6) Integrazione geologica
 - b) Bozza di Convenzione;
 - c) Piano economico e finanziario;
 - d) Capitolato lavori
 - e) Capitolato gestione
 - f) Bando di gara;
 - g) Disciplinare di gara
 - h) Protocollo di legalità

I predetti elaborati di gara, il bando ed il disciplinare di gara sono interamente scaricabili dalla piattaforma telematica della Provincia di Terni

6.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro il 02/07/2020 tramite la piattaforma informatica, previa registrazione sulla stessa.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. La risposta ai chiarimenti richiesti verrà inoltrata mediante la medesima piattaforma entro i successivi tre giorni lavorativi.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o tramite PEC o e-mail.

6.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 6.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provincia.terni@postacert.umbria.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

6.4. SOPRALLUOGO

Gli operatori economici interessati a presentare offerta (ad esclusione del Promotore, che ha già effettuato il sopralluogo ai fini della presentazione della proposta) dovranno effettuare obbligatoriamente visita all'impianto sportivo.

Per concordare l'esecuzione del sopralluogo, da effettuare previo appuntamento, occorre presentare apposita richiesta all'indirizzo di posta elettronica: ufficio.tecnico@comune.ferentillo.tr.it o al n. telefonico 0744 780519 interno3 ufficio tecnico.

La richiesta dovrà essere effettuata almeno quindici giorni solari antecedenti la data di scadenza della gara.

Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante o dal Direttore Tecnico (muniti di copia del certificato C.C.I.A.A. o altro documento da cui siano desumibili le cariche ricoperte, es. attestazione SOA) o da persona appositamente incaricata dal legale rappresentante dell'impresa mediante delega da quest'ultimo sottoscritta e autenticata ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000. All'atto del sopralluogo, il soggetto come sopra individuato, che potrà rappresentare in ogni caso una sola impresa, dovrà presentarsi con il documento giustificativo della propria qualifica (procura, delega ovvero CCIAA dell'impresa, Attestazione SOA) e con il documento di identità. Si provvederà alla compilazione di un verbale attestante l'avvenuta visita dei luoghi sottoscritto dal tecnico della Stazione Concedente e controfirmata dal rappresentante dell'impresa concorrente; tale verbale sarà consegnato in originale al rappresentante dell'impresa concorrente.

Il verbale del sopralluogo deve essere allegato, come documentazione obbligatoria (ad esclusione del Promotore) nella busta telematica amministrativa.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Il mancato sopralluogo comporterà l'esclusione dell'offerta

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

a) termine: ore del 12,00 del 10/07/2020;

b) indirizzo: Terni - Viale della Stazione, 1;

c) modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;

d) apertura offerte: il giorno 10/07/2020 alle ore 13,00 presso la sede della Provincia in Viale della Stazione 1 in seduta pubblica.

Seconda seduta pubblica, in caso di regolarizzazioni inerenti la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive: il giorno 17/07/2020 alle ore 10,00 presso la sede della Provincia in viale della Stazione 1.

Sedute pubbliche per apertura offerta tecnica ed offerta economica: le date delle sedute saranno comunicate tramite la piattaforma telematica con un preavviso di almeno 3 giorni.

8. CAUZIONI:

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata:

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo della concessione (Euro 173.500,50) costituita alternativamente:

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Ferentillo – Codice IBAN: IT05V0306972681100000046006 ;

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita al punto 7.a. del presente bando, intestata al Comune di Ferentillo;

b) da una cauzione ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad Euro 45.000,00 costituita come sopra;

c) dichiarazione di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice

richiesta scritta della stazione appaltante, l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui al comma 1, dell'art. 103, del D.Lgs. 50/2016 e la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 183, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 in merito all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La dichiarazione di cui al punto c) può essere ricompresa nella polizza assicurativa o bancaria e comunque non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Le cauzioni dovranno comunque essere predisposte nel rispetto del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 31 del 19.01.2018.

L'importo della cauzione di cui al punto a) ed il suo eventuale rinnovo, può essere ridotto, del 50% se il concorrente è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO9001 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN/IEC 17000.

Inoltre l'importo della cauzione può essere ridotto secondo le percentuali previste dal comma 7, dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti e delle certificazioni specificate ed elencate nel comma in questione.

Se la ditta si avvale di una qualsiasi delle suddette riduzioni deve segnalarlo in sede di offerta e deve documentare i requisiti di cui è in possesso mediante copia autenticata, anche ai sensi del DPR 445/2000, dei relativi certificati.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento di imprese la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Le cauzioni devono essere intestate al Comune di Ferentillo (TR) in qualità di beneficiario.

9. **FINANZIAMENTO:** L'appalto è finanziato con fondi propri del concessionario, e con un canone annuo corrisposto dal Comune di Ferentillo che sarà definito in sede di gara

10. **SOGETTI AMMESSI ALLA GARA:**

Concorrenti di cui all'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs n. 50/2016, costituite da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 comma 8 dello stesso D.Lgs. anche con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 209 del 2005.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

le cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice;

- La condizione soggettiva di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o coassicurazione, di partecipare anche in forma individuale.

11. **CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:** I concorrenti devono possedere:

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n.ro 207/2010, dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

11.1 **Capacità economico-finanziaria**

a) Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari annui precedenti la data di pubblicazione del presente bando-disciplinare non inferiore a 3 volte un decimo dell'investimento, ovvero non inferiore a 576.144,60 €.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

11.2 Requisiti tecnici

Solo se il Concorrente dichiara che eseguirà direttamente tutti i lavori: possesso dell'attestazione SOA nelle categorie e classifiche adeguate ad eseguire i lavori specificati al punto 3 del presente

In alternativa il Concorrente:

- può dichiarare di affidare i lavori ad operatori economici collegati con adeguata qualifica, secondo quanto stabilito all'art. 174, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

- può dichiarare di affidare i lavori ad operatori economici terzi con adeguata qualifica, mediante le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

11.3 Requisiti progettuali

Il concorrente che non possiede il requisito di cui al punto 11.2 anche per la PROGETTAZIONE, dovrà individuare o dichiarare di avvalersi del/i progettisti scelto/i tra i soggetti di cui all'art. 24 e 46 del D.Lgs. 50/2016, per i quali è richiesto, oltre a quant'altro eventualmente previsto nel presente disciplinare, di rendere la dichiarazione di possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi di cui agli artt.263, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 determinati in base alle spese tecniche desunte dalla proposta del promotore, ed appresso specificati:

a) Iscrizione, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, negli appositi albi professionali di appartenenza;

b) Avere espletato nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di progettazione sia non inferiore al valore dei lavori relativi all'investimento di progetto;

Descrizione lavori	Importo €	ID Opere	Corrispondenze	Grado di complessità G
			L.143/1949 Classi e Categorie	
Cultura, vita sociale, sport, culto	1.168.245,44	E12	Id	1,15
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	95.617,01	IA01	IIIa	0,75
Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni	325.941,28	IA03	IIIc	1,15

c) Non trovarsi in alcuna delle condizioni causa di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e rispettare i limiti di partecipazione alle gare di cui all'art. 253 del D.P.R. 207/2010.

d) Le Società di ingegneria devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. 207/2010.

e) Le società professionali devono essere in possesso dei requisiti di cui agli art. 254 e 255 del D.P.R. 207/2010.

f) In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato all'esercizio della professione da meno di cinque anni.

g) In caso di Struttura Operativa dovrà essere fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi, con specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché l'indicazione, ai sensi dell'art.24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, del professionista incaricato della integrazione delle prestazioni specialistiche.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti al comma 1 dell'art. 95 del D.P.R. 207/2010, devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) del citato art. 95 D.P.R. 207/2010

11.4 Requisiti di idoneità professionale:

(escluse società sportive dilettantistiche)

iscrizione presso la CCIAA competente territorialmente per attività analoga a quella dei servizi da affidare o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'UE iscritti nel registro professionale dello stato di appartenenza, nel settore di attività che consente l'assunzione dell'appalto

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL'OFFERTA: l'offerta è valida per 180 giorni dalla data dell'esperimento della gara.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è previsto il pagamento del contributo

14. RICORSO ALL'AVVALIMENTO Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 6.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. SUBAPPALTO DEI LAVORI E DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE DELLA GESTIONE:

Le lavorazioni previste nel progetto sono subappaltabili a scelta del Concessionario, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 e dei commi 10, 11 e 17 dell'art. 105.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In ogni caso di infrazione delle norme contrattuali commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso il concedente e verso terzi si intenderà il Concessionario. È vietata la sub-concessione della gestione.

17. VERIFICA DEI REQUISITI DICHIARATI IN FASE DI GARA:

La verifica dei requisiti sarà effettuata con il sistema AVCPASS messo a disposizione della ex AVCP i cui compiti ora, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 24/6/2014, sono stati trasferiti alla Autorità Nazionale Anticorruzione (in breve ANAC).

Il concorrente pertanto sarà tenuto a registrarsi presso il sistema AVCPASS ed ad ottenere il codice "PASSOE" che, dopo essere stato generato dovrà essere stampato, firmato ed inserito nella Busta "A" contenente la documentazione di gara. In caso di A.T.I. il PASSOE dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti facente parte dell'Associazione stessa.

La verifica dei requisiti per gli eventuali sub appaltatori avverrà al momento della presentazione della richiesta di sub-appalto da parte dell'appaltatore, che dovrà essere corredata dalle dichiarazioni dei sub appaltatori attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, senza utilizzo del sistema Avcpass, bensì mediante le richieste dei certificati direttamente agli Enti preposti al relativo rilascio i quali, ai sensi della Legge n. 183/2011, sono tenuti ad adempiere entro 30 giorni dalla ricezione, decorsi i quali, previo formale sollecito nei giorni immediatamente successivi privo di riscontro, i certificati si hanno per rilasciati con esito positivo.

La verifica delle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dagli eventuali sub appaltatori, inerenti l'assenza di gravi errori nell'esercizio della propria attività professionale tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità, avverrà, come disposto anche dall'art. IV "I mezzi di prova adeguati", comma 4.3 della Linea guida ANAC n. 6 del 14/12/2016 (Capo IV), art. 4.3, lett. a) mediante:

➤ accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice.

La verifica delle dichiarazioni rilasciate dall'appaltatore o dagli eventuali sub appaltatori, inerenti la presenza di condanne non definitive per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale oppure nel caso sia acquisita in qualsiasi modo notizia delle presenza di detti provvedimenti di condanna o vi siano indizi in tal senso, avverrà, come disposto anche dall'art. IV "I mezzi di prova adeguati", comma 4.3 della Linea guida ANAC n. 6 del 14/12/2016 (Capo IV), art. 4.3, lett. b) e art. 4.4, mediante:

acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza.

18. MODALITA' ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

La determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa avverrà con l'assegnazione di un punteggio per ciascuno degli aspetti tecnici ed economici della proposta presentata da ciascun concorrente, come di seguito descritto.

L'offerta tecnica e l'offerta economica verranno valutate dalla Commissione con punteggio massimo:

- per l'Offerta Tecnica di punti 60 su 100 (sessanta su cento)
- per l'Offerta Economica di punti 40 su 100 (quaranta su cento).

18.1 OFFERTA TECNICA

Il progetto che l'Impresa dovrà presentare in sede di gara evidenzierà attraverso l'elaborazione di opportuni documenti, le modalità di espletamento dei servizi richiesti suddividendo la propria proposta in:

- 1) Progetto tecnico;
- 2) Progetto gestionale e manutentivo.

Tali progetti dovranno essere redatti e sottoscritti dal concorrente e, per la parte tecnica, da tecnico abilitato dotato di tutti i requisiti enumerati

Si specifica che il progetto tecnico dovrà almeno contenere:

- a) una relazione generale tecnico-specialistica
- b) la descrizione delle lavorazioni di cui si compongono i "lavori accessori" offerti;
- c) il computo metrico non estimativo dei lavori "accessori" offerti;
- d) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici dell'offerta.

Nell'offerta tecnica non deve essere indicato alcun riferimento economico a pena di esclusione.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda.

18.2 OFFERTA ECONOMICA.

Contenuto Offerta Economica

L'Offerta Economica dovrà contenere:

a) Piano economico finanziario (PEF) asseverato da uno dei soggetti di cui all'art. 183, del D.Lgs. n. 50/2016. Il PEF deve dimostrare l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché il rendimento per l'intero periodo di efficienza della concessione, il ritorno economico dell'investimento, la garanzia al pagamento del debito periodico e la garanzia al pagamento del debito futuro, risultanti dagli elementi oggetto dell'offerta del concorrente. Il PEF deve contenere i dettagli dell'offerta economica del concorrente e sviluppare i dati in assoluta congruenza con gli stessi;

per una maggior comprensione esso dovrà essere accompagnato da una sintetica relazione descrittiva delle modalità con la quale è stato redatto.

In particolare dovrà essere espressamente indicato:

- il canone annuo da corrispondersi da parte dell'Amministrazione Concedente al Concessionario, la modalità di aggiornamento e l'entità dello stesso come considerato all'interno del PEF;
- il valore totale dell'investimento corrispondente a quanto previsto nel progetto di fattibilità proposto dal concorrente, suddiviso in lavori e spese tecniche, al fine della corretta applicazione dell'aliquota IVA;
- la chiara esplicitazione del valore complessivo delle spese per la predisposizione dell'offerta, comprensivo dei diritti sulle opere di ingegno, di cui all'art. 2578 del Codice Civile; tale importo non potrà superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara;
- l'indebitamento finanziario e le modalità di ammortamento dell'investimento;
- l'esplicitazione dei costi di gestione nelle varie articolazioni di voce, compresi i costi per la fornitura di energia elettrica.

Il PEF dovrà dimostrare quantitativamente la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria dell'intervento attraverso gli indicatori di redditività (VAN e TIR) e di bancabilità (DSCR ed LLCR).

b) Computo metrico estimativo degli interventi proposti e degli Oneri per l'Attuazione dei Piani di Sicurezza, con i prezzi unitari intesi come comprensivi di ogni onere per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, secondo le normative vigenti e per dare le opere complete e funzionanti;

c) Offerta Economica, espressa come ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, da applicare al canone annuo posto a base di gara pari a € 30.000,00 oltre I.V.A. nella misura di legge

Nell'ambito dell'offerta economica, devono altresì essere indicati:

A) la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

B) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice.

Nel caso di discordanze tra il ribasso offerto in cifre e lettere, saranno ritenuti validi i valori più vantaggiosi per la Stazione Concedente, ai sensi dell'art. 72, comma 2, del R.D. n.ro 827/1924.

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

L'offerta presentata dal concorrente ha una validità di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il corrispettivo per il Concessionario consisterà unicamente nel canone annuo che sarà corrisposto dall'Ente Concedente durante gli anni di durata della concessione.

CRITERI E SUB CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA MAX 60 PUNTI

Le offerte presentate dai concorrenti verranno sottoposte all'esame della Commissione giudicatrice all'uopo nominata, che formerà una graduatoria in base agli elementi che i concorrenti si impegnano a fornire, assegnando a ciascuno un punteggio secondo i criteri di valutazione sotto riportati, entro il limite massimo di ognuno, come segue:

n. criterio	n. sub criterio	descrizione criterio	Valore sub criterio	Valore criterio	Tipologia criterio Qualitativo (QL) O quantitativo (QN)
1	Bozza di convenzione e capitolato di gestione			35	
	1.1	Modalità di gestione delle attività e dei servizi con esplicitazione del modello organizzativo per la gestione, con esplicitazione dei ruoli del personale impiegato.	10		QL
	1.2	Proposte migliorative dell'uso pubblico e sociale dell'impianto	10		QL

	1.3	Programmazione e modalità di manutenzione dell'impianto	10		QL
	1.4	Servizi migliorativi e proposte innovative	5		QL
Migliorie al Progetto				25	
2	2.1	Qualità delle migliorie al progetto definitivo in termini di contenimento dei consumi ed efficientamento energetico.	10		QL
	2.2	Qualità delle migliorie al progetto definitivo in termini di miglioramento della funzionalità, fruibilità delle aree a verde con inserimento di arredo urbano ed essenze vegetali.	15		QL
		Totale punti offerta tecnica		60	

OFFERTA ECONOMICA - max punti 40

Criterio del Punteggio	Modalità di Attribuzione del Punteggio
Offerta Economica: (max punti 40) Ribasso sul Canone annuo di concessione	<p>Il punteggio sarà attribuito con applicazione del metodo quadratico.</p> $V = 40 \cdot \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$ <p>In particolare $V = 40 \cdot \left(\frac{R_i}{R_{max}} \right)^\alpha$ dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - V = punteggio attribuito al concorrente -esimo - Ri = ribasso offerto dal concorrente-esimo - R Max = ribasso dell'offerta più conveniente - $\alpha = 0,25$ <p>Il ribasso offerto dovrà essere espresso in percentuale (%) e il calcolo sarà effettuato inserendo le percentuali offerte dai concorrenti</p>

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed sarà composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto oltre ad un segretario. In capo ai commissari ed al segretario non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può fornire, su richiesta, ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La Stazione Appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario, e l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

21 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA

Determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara una o più delle seguenti cause:

- a) sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016;
- b) carenza dei requisiti economici, finanziari e tecnici previsti nel presente disciplinare e dalle vigenti disposizioni normative in materia anche se non espressamente richiamate nel presente disciplinare;

- c) sussistenza delle cause di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall'art.53, comma 16-ter, del D.Lgs.165/2001;
- d) violazione dei divieti imposti dall'art.48 del D.Lgs.50/2016;
- e) incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta ed offerta carente di altri elementi essenziali;
- f) incertezza assoluta sulla provenienza;
- g) plico telematico contenente l'offerta economica o l'offerta tecnica o la documentazione amministrativa non integro così da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte;
- h) mancata costituzione delle garanzie, richieste dal presente disciplinare, alla data di presentazione dell'offerta;
- i) mancato rilascio entro la data di presentazione dell'offerta dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario;
- l) mancato versamento del contributo all'Autorità entro la data di presentazione dell'offerta;
- m) la mancata effettuazione del sopralluogo;
- n) l'assenza della dichiarazione di volontà al ricorso all'avvalimento se necessario alla fine della partecipazione;
- o) presenza nell'offerta tecnica di elementi di natura economica.
- p) mancata indicazione nell'offerta economica degli oneri di sicurezza e dei costi della manodopera.

22 - RICORSI E CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art.120 del d.lgs. 104/2010, i ricorsi avverso la presente procedura di gara possono essere notificati alla Stazione Concedente entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Avverso eventuali esclusioni dalla gara, potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa di esclusione.

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria.

23 – TERMINE DI INIZIO, ESECUZIONE E ULTIMAZIONE LAVORI

Il termine massimo di inizio lavori è di 90 giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna delle aree.

Il termine di esecuzione dei lavori è di 365 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'inizio dei lavori.

24. ALTRE INFORMAZIONI

- ❖ l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi dall'art 103 del D.Lgs 50/2016 a cui si applicheranno le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D.Lgs stesso, predisposta ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 31 del 19.01.2018 in merito all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali;
- ❖ l'aggiudicatario deve presentare idonea polizza progettisti ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs 50/2016
- ❖ gli obblighi assicurativi della ditta aggiudicataria sono specificati nel Capitolato - le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- ❖ gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
- ❖ il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dovranno tener conto di tutte le possibili condizioni operative nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- ❖ si applicano le disposizioni previste dall'articolo 84, del D.Lgs. n. 50/2016;
- ❖ saranno a carico dell'affidatario gli obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ex legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- ❖ tutte le spese contrattuali di qualsiasi natura saranno a carico del concessionario.
- ❖ tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al foro di Terni con esclusione del Collegio arbitrale;
- ❖ Il presente bando è stato inviato alla G.U.C.E. in data 28/5/2020
- ❖ Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Danilo PALUZZI del Comune di FERENTILLO.
- ❖ **CIG : 8242857CC5**
- ❖ **CUP: F29E19001460005**
- ❖ **CPV: 92610000- 0**

IL DIRETTORE

Avv. Maurizio AGRO'